



206/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 80492**/pensioni civili del
registro di Segreteria

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata
a omissis il omissis e residente in omissis, in via
omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta
procura allegata al ricorso, dall'Avv. Mario Lucci
(C.F. LCCMRA59C12G500G) (p.e.c.
mariolucci@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma,
Piazza di Novella, n. 1;
- *ricorrente* -

CONTRO

- **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**
(C.F. 80078750587) con sede in Roma, via Ciro il

Grande, n. 21 - in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, non intimato;

- **ASL RM 1 - Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant'Andrea** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non intimata;

- *resistenti* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 20.5.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, nessuno è comparso per le parti, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha depositato ricorso in materia pensionistica in data 30.9.2024.

2. In esito all'udienza del 21.1.2026, questo giudice, con ordinanza in data 26.1.2026, n. 7/2026, preso atto che non era comparsa alcuna parte e che non risultava depositata la prova della tempestiva notificazione, alle parti convenute, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza - ritualmente comunicato al procuratore della parte ricorrente, fissava per la trattazione del ricorso l'udienza odierna, con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione delle parti costituite a detta nuova udienza, la causa

sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo sarebbe dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 c.p.c. e 111 c.g.c..

3. All'udienza odierna nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.

2. Al processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti possono applicarsi, in quanto costituenti espressione di un principio generale applicabile nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.g.c., gli artt. 181 e 309 c.p.c. (cfr. Cdc, sez. II App., 31.12.2019, n. 517; sez. Giur. Puglia, 9.7.2024, n. 149 e 18.4.2023, n. 138; questa Sezione, 19.12.2024, n. 577).

Pertanto, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e 111 c.g.c..

3. Nella fattispecie, dopo l'ordinanza n. 7/2026, ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza non è nuovamente comparsa alcuna parte.

4. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo.

5. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che esse rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.5.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.05.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.05.2026 11:48:45
GMT+02:00